

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1962

Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), sorta nel 1945 quale Rappresentanza del Governo italiano nei rapporti con l'U.N.R.R.A., ha poi assunto — in base al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, integrato dalla relativa legge di ratifica 9 aprile 1953, n. 296 — proprie funzioni e compiti nel settore delle attività assistenziali, delle iniziative di interesse sociale e dei rapporti con gli organismi assistenziali stranieri ed internazionali. Essa cura, inoltre, in base alla legge 25 giugno 1952, n. 907, la gestione dei campi e la tutela giuridica dei profughi stranieri, nonché i rapporti internazionali inerenti a tali attività.

Mentre ha una propria autonomia amministrativa e finanziaria, l'A.A.I. non ha ancora una sua definita posizione nell'Ammi-

nistrazione centrale dello Stato ed è sfornita di ruoli organici.

Scopo del presente disegno di legge è di sistemare l'A.A.I. nell'ambito generale dell'assistenza pubblica, conservandole l'attuale autonomia e dotandola di un proprio assetto organico.

Il provvedimento prevede in particolare:

il trasferimento dell'Amministrazione al Ministero dell'interno con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni (articolo 1);

la determinazione delle carriere e delle relative dotazioni organiche (articolo 2 e tabella);

la copertura dei posti di ruolo organico, mediante trasferimento del personale di ruolo organico di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.A.I. Il trasferimento ha

luogo con la piena osservanza dei principi stabiliti in materia dallo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 3);

la sistemazione nei ruoli aggiunti dell'A.A.I., già istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, numero 834, del personale regolarmente assunto a norma di legge, ma con rapporto non riconosciuto di pubblico impiego, quando detto personale abbia maturato l'anzianità di servizio o sia in possesso degli altri requisiti richiesti per il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati non di ruolo (articolo 4);

l'osservanza del principio sancito dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui il passaggio del personale dei ruoli aggiunti nei ruoli organici, può avvenire soltanto attraverso il concorso per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista (articolo 5);

l'obbligo di lasciare scoperti nel ruolo organico di ogni carriera un numero di posti uguale ai posti occupati nelle corrispondenti carriere dei ruoli aggiunti, al fine di evitare eccedenze di personale (articolo 6).

In conformità ai criteri cui si ispira l'articolo 146, decimo comma, dello statuto degli impiegati civili dello Stato nell'attribuire al Presidente dell'A.A.I. la presidenza del relativo Consiglio di amministrazione, si riconoscono ora allo stesso Presidente i poteri che gli ordinamenti del personale statale demandano ai Capi delle Amministrazioni (articolo 7, primo comma). Restano fermi i prescritti controlli di legittimità per gli atti così posti in essere e viene espressamente stabilito l'obbligo della registrazione degli atti stessi presso la Corte dei conti (articolo 7, secondo comma).

Il provvedimento non comporta oneri effettivi a carico del bilancio, in quanto è stabilito (articolo 8) che gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai fini della applicazione della legge, saranno reintegrati dall'A.A.I., con il versamento, in conto entrata, di somme di eguale importo.

Con il passaggio dell'A.A.I. al Ministero dell'interno si pone la premessa per il definitivo assetto delle sue strutture e attività nel quadro generale dei servizi dell'assistenza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.) è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno.

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'A.A.I. sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di Direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Amministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

Il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica nonchè l'anzianità di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

Art. 4.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile 1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. (U.P.A.I.) alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, è collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti della Amministrazione medesima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianità di servizio.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Art. 5.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 2, si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di diret-

tore di sezione, primo segretario e primo archivista, son ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianità richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.

Art. 6.

Nelle singole carriere dei ruoli organici istituiti con la presente legge sono lasciati scoperti altrettanti posti quanti ne risultano occupati nelle corrispondenti carriere dei ruoli aggiunti.

Art. 7.

Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale demandano ai Capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal Presidente dell'Amministrazione medesima.

I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 8.

Le spese relative al personale di cui alla presente legge sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.

Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. verserà i previsti rimborsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELL'A.A.I.

Carriera direttiva

Direttore generale	1	
Ispettore generale	5	
Direttore di divisione	15	
Direttore di sezione	65	
Consigliere di 1 ^a classe	}	80
Consigliere di 2 ^a classe		
Consigliere di 3 ^a classe		
	<u>166</u>	166

Carriera di concetto

Segretario capo	4	
Segretario principale	16	
Primo segretario	40	
Segretario	}	85
Segretario aggiunto		
Vice Segretario		
	<u>145</u>	145

Carriera esecutiva

Archivista capo	2	
Primo archivista	10	
Archivista	}	150
Applicato		
Applicato aggiunto		
	<u>162</u>	162

Carriera ausiliaria

Commesso capo	—	
Commesso	3	
Usciere capo	}	27
Usciere		
Inserviente		
	<u>30</u>	30
		<u>503</u>